



COMUNE DI SENORBI'

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 13 del 13-05-2020

Copia

OGGETTO: Sfalcio, pulitura e taglio dell'erba, lotta contro le zecche, zanzare, roditori e parassiti. Divieto di pascolo nelle aree urbane e divieto di transito dei cavalli e animali da soma nel centro abitato.

Il Sindaco

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultano la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Considerato che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

Considerato che con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione di zanzare, zecche ed ogni altro insetto, e che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue;

Ritenuto che il randagismo di cani e gatti, è considerato fonte di trasporto per il proliferarsi delle zecche, per cui è importante la manutenzione del centro abitato e zone limitrofe attraverso la pulizia delle aree pubbliche (piazze strade marciapiedi etc.), la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta manutenzione della rete fognaria;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Ritenuto inoltre opportuno regolamentare il transito dei cavalli e degli animali da soma vietando il loro passaggio in alcune arterie principali del centro abitato al fine di agevolare la fluidità del traffico veicolare e nel contempo tutelare l'incolumità dei cittadini e la pubblica sicurezza e consentire una migliore fruibilità e vivibilità dei luoghi, favorendo altresì il decoro urbano e beneficio dell'intera comunità;

Ritenuto opportuno regolamentare il pascolo delle greggi nelle aree urbane o immediatamente adiacenti l'abitato;

Ritenuto opportuno ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, nonché alla prevenzione degli incendi ed alla protezione dell'ambiente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto:

- il D.lgs. 152/2006;
- la L. n.689/1981;
- il D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- il T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:

- di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso entro e non oltre il **1 GIUGNO 2020** e in ogni caso, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, e/o tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, per la proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti:

1) **Al taglio dell'erba** e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2) **Alla regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

3) **Al taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

4) **A tutti i proprietari di cani e gatti**, all'utilizzo di tutte le misure idonee atte ad evitare il fenomeno del randagismo, nonché provvedere all'utilizzo di appositi trattamenti anti zecche (collari, lozioni etc.);

5) **Il divieto del pascolo** nelle aree urbane o immediatamente adiacenti l'abitato e comunque ad una distanza di almeno 100 mt. dall'ultima abitazione;

6) **Il divieto di transito e la circolazione ai cavalli** e in genere agli animali da soma e da sella sia montati che condotti nelle seguenti strade principali del centro abitato: tutta la via C. Sanna, la via

Lombardia nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la via C. Sanna e la via Emilia, la via Atzeni nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la via C. Sanna e la via Emilia, la via Brigata Sassari nel tratto compreso tra l'intersezione con la via C. Sanna e la via Marengo, tutta la via Sicilia e la Piazza Sant'Antonio;

Il divieto di cui al punto precedente è derogato in occasioni di manifestazioni di carattere religioso;

D I S P O N E

Che il presente provvedimento :

- a) in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, Legge n.241/90 e ss.mm.ii., poiché il numero di destinatari elevato renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'ente con immediatezza che allo stesso venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale sui social media e sui mezzi di diffusione istituzionale in uso;
- b) sia trasmesso in copia a:
 - **Prefettura di Cagliari** - sicurezza.prefca@pec.interno.it ;
 - **Stazione C.C. Senorbì** - tca26046@pec.carabinieri.it
 - **Provincia Sud Sardegna serv. Antinsetti:** cpai@provincia.sudsardegna.gov.it
 - **Asl 8 Cagliari distretto competente:** distretto5trexenta@pec.aslcagliari.it;
 - **Ufficio Tecnico Comunale** per l'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà comunale.

A V V I S A

CHE in caso di inadempienza, si procederà nei confronti dei trasgressori con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista tra un minimo di di € **25,00** ed un massimo di € **500,00**, così come disposto dal comma 1/bis dell'art.7 del D. Lgs. 267/2000. Pagamento in misura ridotta € **50,00**.

Inoltre, trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza, agli inadempienti verrà applicata la sanzione accessoria, mediante diffida formale, che consiste nell'obbligo di pulire l'area entro e non oltre tre giorni dalla data di notifica della diffida stessa. In caso contrario i lavori verranno eseguiti d'ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell'area sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

D E M A N D A

La verifica dell'esecuzione del presente provvedimento:

- All'Ufficio di Polizia Locale sede
- All'U.T.C. Comune di Senorbì
- Stazione C.C. Senorbì
- All'Azienda Usl n.8 di Cagliari distretto di Senorbì
- Alla Stazione del Corpo Forestale di Senorbì

I N F O R M A

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n°241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n°1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario

Il Sindaco

F.to Dott. Alessandro Pireddu